

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 27 Data 01/03/2019 Classifica IV.2	Oggetto: MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919, LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019).
---	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno uno del mese di Marzo alle ore 16:30 in San Benedetto del Tronto, nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

	Nome	Carica	Presente	Assente
1)	PIUNTI PASQUALINO	Sindaco	S	
2)	ASSENTI ANDREA	Vice Sindaco	S	
3)	TRAINI ANDREA	Assessore	S	
4)	OLIVIERI FILIPPO	Assessore	S	
5)	TASSOTTI PIERLUIGI	Assessore	S	
6)	CARBONI EMANUELA	Assessore	S	
7)	RUGGIERI ANNALISA	Assessore		S
8)	BAIOCCHI ANTONELLA	Assessore		S

Partecipa il Vice Segretario Generale, ROSATI ANTONIO

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 919, LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019).

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PREMESSO CHE:

- l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, dall'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di San Benedetto del Tronto, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017, appartiene alla Classe III, con popolazione compresa fra 30.000 – 100.000, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 183 del 23/11/1994 e ss.mm.ii., è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni;
 - con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 17 del 02/03/1998 sono stati approvati gli incrementi del 20% della tariffa base dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto delle Pubbliche affissioni (ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997)
 - con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 28/02/2000 sono stati approvati gli incrementi della tariffa base del 50% (ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997)
1. dell' imposta sulla pubblicità con l'esclusione, relativamente alle tipologia di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93, delle superfici inferiori al 1 mq.
 2. del diritto sulle pubbliche affissioni;
- con delibera di Giunta Comunale n. 297 del 19/11/2001 sono state confermate per l'anno 2002 le tariffe vigenti, recependo l'adeguamento del DPCM 16 febbraio 2001 al minimo di legge della tariffa di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93, provvedendo alla relativa conversione in Euro

VERIFICATO CHE:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;
- la Legge 27.12.1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica" che all'art. 11, comma 10, dispone: "Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli Enti Locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16.2.2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17.04.2001), con il quale sono state rideterminate le tariffe di base dell'imposta per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93, aumentando da Lire 24.000 a Lire 30.000 la tariffa di base per questo Comune, identificato ai fini dei tributi in esame nella classe III;

OSSERVATO CHE :

- le tariffe della pubblicità ordinaria, vigenti dal 01 gennaio dell'anno 2002, ivi compreso l'aumento del 20% sopra citato, sono state confermate anche per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 mentre per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni l'ultima modifica che ha recepito il citato aumento del 20% risale alla citata deliberazione di Consiglio O.d.G. n. 41 del 16.2.1998;
- l'art. 30 comma 17 della Legge Finanziaria n. 488 del 23.12.1999 introduceva la facoltà all'ente locale di estendere l'aumento della tariffa e dei diritti fino ad un massimo del 50% (già comprensivo del 20%) a decorrere dal 01.01.2000 per le superfici superiori al metro quadrato;
- che le tariffe Relative alle annualità successive sono rimaste invariate perché sempre prorogate ai sensi di legge (art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 e art. 1, comma 169, della Legge 296/2006);

EVIDENZIATO CHE

- la Corte Costituzionale con sentenza n.15/2018 ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che: «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;
- che al fine di meglio inquadrare il contesto in cui è stata pronunciata la suddetta sentenza occorre ricordare che:

1. le “tariffe base” relative all’imposta di pubblicità sono stabilite dall’art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993, così come riformulate dal DPCM del 16 febbraio 2001, e sono determinate in base alla classe demografica dei Comuni;

2. l’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 449 del 1997, ha previsto la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni si arrotondano al mezzo metro quadrato;

3. l’art. 23, comma 7, del Dl n. 83 del 2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, dispone che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo”; nell’allegato 1 è incluso il sopra citato articolo 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449 del 1997;

4. l’art. 23, comma 11, del Dl n. 83 del 2012, dispone che “i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge”.

Questa situazione ha causato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza degli aumenti (fino ad un massimo del 20 per cento e fino ad un massimo del 50%) adottati dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno.

Il comma 739 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, oggetto della recente sentenza della Consulta, muoveva proprio dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità degli aumenti anche nei casi – generalizzati – di continuazione della loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge.

- la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi su una questione incidentale sollevata dalla CTR di Pescara, nella sopra citata sentenza, ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della Legge 208/2015.

Tuttavia, con un intervento "ultra petitem" ha sostenuto che *" Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perchè non poteva essere più prorogata una maggiorazione non più esistente"*. In pratica, la Corte da un lato ha confermato la norma di interpretazione autentica, che pertanto è ancora vigente e applicabile, rigettando la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità del comma 739; al tempo stesso però ha sostenuto che il comma 739 non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di aumenti dell’Imposta sulla pubblicità, ma – più limitatamente – ad assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma di abolizione;

- questa lettura della disposizione oggetto dell’esame della Corte si pone tuttavia su una linea nettamente diversa da quella finora intrapresa dai Comuni e generalmente accolta, sulla base della finalità della norma interpretativa che appare invero molto chiara: considerare consolidati anche per le annualità future gli aumenti già deliberati prima dell’abrogazione della norma di riferimento, l’art. 11, co. 10 della legge n. 449 del 1997, avvenuta nel 2012 ad opera del decreto legge n. 83 del 2012. Peraltro, che si trattasse di norma consolidatrice, anche per il futuro, degli aumenti già deliberati al 26 giugno 2012 è direttamente desumibile dal tenore letterale del comma 739, il quale prevede che “l’abrogazione non ha effetto” per i Comuni che avessero già deliberato gli aumenti, senza alcuna limitazione nell’anno 2012 entro la data di abrogazione della norma di riferimento (il 26 giugno), ma anche in precedenza, non essendo previsto in norma un limite temporale espresso circa la portata degli effetti della deroga. Si deve quindi ritenere che il comma 739 sia intervenuto quale

norma di salvaguardia, a fronte dell'abrogazione intervenuta con il DL n. 83 del 2012 e sia pertanto equiparabile a quelle misure che più recentemente, nel disporre il blocco dei tributi comunali, hanno cristallizzato le scelte compiute ad una determinata data e che, per tale motivo, non hanno reso necessari contributi statali compensativi. Una diversa lettura della disposizione comporterebbe l'imposizione *ope legis* della riduzione delle tariffe deliberate fino al 2012 per gli anni successivi con il ritorno a tariffe base aggiornate al 2001 e avrebbe dovuto necessariamente determinare lo stanziamento di un contributo erariale compensativo del minor gettito conseguente all'impossibilità di confermare gli aumenti già deliberati ed acquisiti al bilancio comunale, elemento che è evidentemente mancante;

- la sentenza della Corte Costituzionale, benché comprensiva di indicazioni esplicite circa la perimetrazione della portata del comma 739, non ne snatura la sopra rilevata funzione di clausola di salvaguardia non temporalmente limitata degli aumenti disposti prima dell'abrogazione;
- in materia di natura ed effetti delle sentenze interpretative di rigetto (qual è evidentemente la sentenza in esame) la Corte di Cassazione si è a suo tempo espressa su questo aspetto, rilevando che “è unanime in dottrina l'opinione che esclude il valore vincolante delle decisioni interpretative di rigetto, in quanto sprovviste dell'efficacia *erga omnes*, attribuita dall'art. 136, comma 1 della Costituzione alle sentenze che dichiarino l'illegittimità costituzionale di una norma di legge [...] di talché è innegabile che le predette pronunce hanno valore di mero precedente e non vincolano il giudice, al quale è consentito di discostarsi dall'interpretazione proposta dalla Corte Costituzionale (Cass. Sez. Unite penali, 17 maggio 2004, n.2316)”. In sostanza, l'articolo 136 della Costituzione riserva esclusivamente alle sentenze che accolgano l'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma legislativa il valore di immediata inapplicabilità della norma stessa. Si tratta, in buona sostanza, di una decisione interpretativa di rigetto ovvero a quella forma di pronuncia con la quale la Corte esclude la sussistenza del vizio di incostituzionalità nei limiti in cui esso è stato denunciato dal giudice rimettente. Ciò significa che la dichiarazione di infondatezza si riferisce alla questione di legittimità costituzionale così come essa è stata proposta dal giudice a quo, ma non conferisce alla disposizione impugnata alcuna patente di costituzionalità. Inoltre, la sentenza in esame non ha effetti *erga omnes*, essendo dotata soltanto di una efficacia meramente persuasiva fondata essenzialmente sulle argomentazioni svolte dalla Corte a sostegno dell'interpretazione adeguatrice da essa suggerita;
- per quanto sopra argomentato, si ritiene che anche alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale i Comuni possano legittimamente applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente anche per gli anni successivi;

VISTE le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: “*A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato*” ripristinando la possibilità di aumentare le tariffe per quei Comuni che non lo avessero già fatto tacitamente o espressamente prima del blocco degli aumenti determinato dall'art. 23, comma 7, del DL n. 83 del 2012,;

VISTA la norma d'interpretazione autentica, tutt'ora vigente, art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che: «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2011, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di

aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale intende incrementare il gettito relativo all'Imposta sulla pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

ATTESO CHE l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO CHE:

l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019, con cui è stato differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO relativamente alla data di efficacia:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** a decorrere dall'annualità 2019:
 - la conferma dell'aumento del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con esclusione della tariffa della Pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del suddetto D.Lgs. di superficie fino al metro quadrato;
2. **DI DARE ATTO** che, conseguentemente, le tariffe relative all'Imposta comunale sulla pubblicità ed ai Diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 così determinate sono quelle elencate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette tariffe si applicano a decorrere dal 01/01/2019;
4. **DI POSTICIPARE** al 31/03/2019 il termine di pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità a carattere permanente, confermando la scadenza delle eventuali successive rate al 31 marzo - 30 giugno e 30 settembre 2019;
5. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

INOLTRE, attesa l'urgenza derivante dai termini di scadenza dei tributi in oggetto:

PROPONE ALTRESI' di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marco Tirabassi – Direttore Servizio Tributi

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 3/2017
GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

***** PARERE PER PROVVEDIMENTI (c.d “processuali”) produttivi di soli “EFFETTI DIRETTI” sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

- ☐ si attesta l'avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
.....
- ☐ si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa contenute;

RILEVATA la propria competenza in merito;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Settore Gestione delle Risorse economiche e finanziarie ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole del Collegio dei Revisori;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale";

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese e per alzata di mano

Con voti favorevoli palesi unanimi

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** a decorrere dall'annualità 2019:
 - la conferma dell'aumento del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con esclusione della tariffa della Pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del suddetto D.Lgs. di superficie fino al metro quadrato;
2. **DI DARE ATTO** che, conseguentemente, le tariffe relative all'Imposta comunale sulla pubblicità ed ai Diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 così determinate sono quelle elencate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette tariffe si applicano a decorrere dal 01/01/2019;
4. **DI POSTICIPARE** al 31/03/2019 il termine di pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità a carattere permanente, confermando la scadenza delle eventuali successive rate al 31/03- 30/06 – 30/09/2019;
5. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

INOLTRE, attesa l'urgenza derivante dai termini di scadenza dei tributi in oggetto:

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato "UNANIME", il presente atto è dichiarato **immediatamente eseguibile**.

F.to IL SINDACO

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO

ROSATI ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

☐ La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data 05/03/2019 ed iscritta al n.638 del Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all'albo pretorio dal 05/03/2019 al 19/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000



Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi il 15/03/2019 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.



Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

La presente copia, di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

li _____

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
